

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2016
817/2016/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE OVD DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n.239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con legge 3 agosto 2007, n.125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 462/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 550/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 133/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 575/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2015, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);

- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il disegno di legge concorrenza recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente in discussione al Senato della Repubblica, atto AS2085 (di seguito: DdL Concorrenza);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015 449/2015/R/gas, recante “Mercato del gas naturale: revisione della componente *QVD* a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio” (di seguito: documento per la consultazione 449/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione 14 ottobre 2016 570/2016/R/gas, recante “Misure per la semplificazione del *settlement gas*” (di seguito: documento per la consultazione 570/2016/R/gas);
- la comunicazione della Direzione Mercati 27 giugno 2016, prot. Autorità 18200 (di seguito: comunicazione 27 giugno 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- con il decreto legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato, in particolare, previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 “per i soli clienti domestici”;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti che usufruiscono di tale servizio; dette condizioni economiche comprendono, tra l’altro, la componente *QVD* relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- in particolare, la componente *QVD* è:
 - differenziata per tipologia di clienti finali, tra PDR nella titolarità di un cliente domestico (di seguito: clienti domestici) e PDR relativi a un condominio con uso domestico e consumi annui inferiori a 200.000 Smc (di seguito: condomini con uso domestico);

- articolata in una quota fissa, di maggiore peso, e in una quota variabile, di entità inferiore;
- aggiornata con cadenza annuale con efficacia dall'1 gennaio di ogni anno a cui si riferisce l'aggiornamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i valori della componente *QVD*, relativi all'anno 2016, sono stati fissati dalla deliberazione 575/2015/R/gas sulla base di criteri determinati in esito al documento per la consultazione 449/2015/R/gas e sono sostanzialmente confermati per la determinazione del prossimo anno;
- in particolare, la determinazione della componente *QVD* avviene sulla base di specifici criteri di riconoscimento relativi ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, agli altri costi operativi e alla remunerazione del capitale investito netto;
- in generale, per la definizione della componente *QVD* vengono prese a riferimento le informazioni relative sia al servizio di tutela che al mercato libero, in ragione della struttura del mercato della vendita di gas naturale, che prevede la possibilità di erogazione del servizio di tutela da parte di qualsiasi società operante nel mercato libero;
- per quanto attiene i costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riconoscimento avviene, secondo una metodologia consolidata, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
 - ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* vengono condotte delle analisi sulla base dei dati di un campione di operatori e viene di norma adottato un livello di riconoscimento che tiene conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti, e, dall'altro lato, tenendo in considerazione anche le caratteristiche dei misuratori, in termini di accessibilità o meno dei medesimi, che rivestono un ruolo rilevante nel successo delle suddette politiche; in particolare, la determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto avviene, a livello regionale, in maniera differenziata tra le aree urbane e non urbane, ipotizzando una maggiore diffusione nelle prime dei misuratori non accessibili;
- in riferimento agli altri costi operativi:
 - essi sono definiti a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento dell'aggiornamento, operando al contempo delle rettifiche di tali informazioni al fine di considerare unicamente i costi tipici dell'attività di commercializzazione, escludendo pertanto le voci di natura straordinaria e le partite di costo che trovano copertura mediante ricavi derivanti da apposite componenti di prezzo (es. trasporto e oneri passanti);

- viene operato il riconoscimento dei costi di acquisizione e di *marketing* tenendo conto della durata media del rapporto contrattuale coi clienti finali;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto trovano conferma i criteri relativi a:
 - la definizione parametrica del capitale investito netto, che per le imprese di vendita risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante netto, a partire dalla stima dell'esigenza di cassa cui un venditore deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dati i livelli di fatturato atteso e i tempi di esposizione media tra il saldo delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento del gas naturale e l'incasso delle fatture da parte dei clienti finali;
 - il ricorso alla metodologia *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: WACC) ai fini della determinazione del tasso di remunerazione da applicare al capitale investito netto;
 - il separato riconoscimento dell'importo a copertura dell'onere IRAP per tenere conto della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita, operato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori;
- con particolare riferimento al ricorso alla metodologia WACC, la valutazione di una nuova metodologia di quantificazione del capitale investito netto, prospettata nella deliberazione 575/2015/R/gas, potrà essere condotta unicamente a valle del realizzarsi di un quadro più certo dell'evoluzione del mercato *retail*;
- in continuità con il passato, il costo complessivamente riconosciuto, quantificato in base ai criteri sopra descritti, viene ripartito tra le diverse tipologie di clienti finali, prevedendo l'attribuzione del 97% del costo da riconoscere ai clienti domestici e del restante 3% ai condomini con uso domestico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 27 giugno 2016 è stata trasmessa, agli operatori di maggiori dimensioni, una richiesta dati riguardante tra l'altro:
 - grandezze quantitative relative ai clienti finali serviti;
 - dati economici e patrimoniali dell'anno 2015, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
 - informazioni relative alla morosità dei clienti finali;
 - eventuali costi sostenuti o che si prevede saranno sostenuti nel corso degli anni 2016 e 2017 relativi ad interventi avviati (o da avviare) in relazione ad adempimenti regolatori;
 - informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento con riferimento ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela;
- sulla base delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di operatori che rappresenta circa l'84% dei PDR e circa il 77% dei volumi relativi

- ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico presenti in Italia, siano essi serviti in tutela o sul mercato libero;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli operatori:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2013 – giugno 2014 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2015 – giugno 2016) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 2,52%, relativo a quanto fatturato sia ai clienti serviti in regime di mercato libero che in tutela;
 - si riscontra un andamento in leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione, determinato di fatto dai clienti serviti a condizioni di tutela, mentre l'*unpaid ratio* dei clienti serviti nel mercato libero, sebbene ancora maggiore rispetto a quello dei clienti serviti in tutela, risulta in leggera diminuzione rispetto all'anno scorso;
 - si riscontrano livelli di *unpaid ratio* medi differenziati nelle singole regioni e una maggiore incidenza del fenomeno della morosità nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane, per cui le prime mostrano un *unpaid ratio* pari a 3,11%, a fronte di un valore di 2,21 % rilevato per le seconde;
 - inoltre, nell'ambito della stima del fatturato atteso da prendere in considerazione per il riconoscimento dei costi connessi alla morosità incide maggiormente, rispetto al passato, l'andamento dei prezzi di approvvigionamento del gas naturale;
 - in relazione agli altri costi operativi, le più recenti informazioni di costo consuntivo disponibili afferiscono all'anno 2015; con riferimento a tale anno, peraltro, risulta applicabile la disciplina del TIUC che individua le seguenti attività:
 - vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza, articolata nei comparti: vendita ai clienti domestici in servizio di tutela, vendita ai condomini con uso domestico in servizio di tutela, servizio di fornitura di ultima istanza, fornitura del servizio di *default* distribuzione e fornitura transitoria del servizio di *default* di trasporto;
 - vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato, articolata nei comparti: vendita ai clienti domestici, vendita ai condomini con uso domestico e vendita ad altri clienti;
 - in base alle predette attività e comparti, rispetto al passato, risulta possibile individuare direttamente le grandezze riferite i soli clienti aventi diritto al servizio di tutela, siano essi effettivamente serviti in tutela o nel mercato libero;
 - rispetto al passato, inoltre, nell'ambito della raccolta *unbundling* è stata altresì prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore gas e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del singolo operatore su base volontaria e mira a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in

ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “ numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”;

- in relazione al livello del capitale investito netto, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale, relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;
- anche ai fini della stima del capitale circolante netto, il livello di fatturato atteso da prendere in considerazione risente maggiormente, rispetto al passato, dell'andamento dei prezzi di approvvigionamento del gas naturale;
- al fine della quantificazione del costo da riconoscere, vengono di norma considerati unicamente i costi contabilizzati, oggetto tra l'altro, di adeguata revisione contabile da parte del soggetto che effettua la revisione legale del bilancio di esercizio;
- l'inclusione, nell'ambito della stima del costo da riconoscere, di costi incrementali relativi ad interventi che dovranno essere effettuati in futuro può, in linea di principio, trovare giustificazione unicamente per ragioni prudenziali legate all'evoluzione attesa del mercato; in particolare, nell'ambito dell'aggiornamento del corrispettivo *PCV* relativo al settore dell'energia elettrica, operato con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'opportunità di prendere in considerazione una stima prudenziale dei costi incrementali è risultata legata alle particolari condizioni del mercato elettrico, con riferimento all'implementazione della disciplina della *Tutela SIMILE* e alla fissazione del corrispettivo *PCV* per il periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2018, superando pertanto la durata di norma annuale del periodo di vigenza dei corrispettivi oggetto di aggiornamento;
- relativamente al settore del gas naturale, al momento presente non sussistono, invece, ragioni per ritenere opportuno un allungamento del periodo di vigenza dei nuovi valori della componente *QVD*, pertanto ai fini del presente aggiornamento trova conferma la durata annuale;
- in base a quanto sopra, conseguentemente, non si rileva l'esigenza di derogare al principio generale del solo riconoscimento dei costi che abbiano già avuto adeguata evidenza contabile e, pertanto, non devono trovare riconoscimento eventuali costi relativi a interventi avviati (o da avviare) in relazione ad adempimenti regolatori da effettuare;
- per quanto attiene alle informazioni circa le modalità di fatturazione e pagamento, con particolare riferimento alla fatturazione *online*, le stesse sono state raccolte al fine di valutare eventuali interventi volti a definire le modalità di compensazione in presenza di differenze tra il livello di sconto applicato ai clienti serviti alle condizioni di tutela che hanno scelto di ricevere la fattura *online* ed una modalità di pagamento con addebito automatico degli importi fatturati e il costo evitato da parte degli esercenti;
- le informazioni, di cui al precedente punto, tuttavia non appaiono sufficienti per le finalità per cui erano state raccolte pertanto, si rinvia ad ulteriori approfondimenti in merito;

- nel corso del processo di analisi delle informazioni relative alla componente *QVD*, una associazione rappresentativa degli operatori ha manifestato preoccupazioni circa la criticità relativa agli oneri sostenuti dalle società di vendita relativamente alla differenza tra i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione (cabina REMI) ed i quantitativi complessivamente derivanti dai prelievi dei clienti connessi alla medesima rete;
- le tematiche di cui al precedente alinea, peraltro non direttamente ascrivibili all'attività di commercializzazione, sono in corso di trattazione nell'ambito del procedimento di cui al documento per la consultazione 570/2016/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento della componente *QVD*, con effetto dall'1 gennaio 2017, modificando conseguentemente la Tabella 1 del TIVG;
- determinare il livello della predetta componente tenuto conto dei criteri di riconoscimento già utilizzati in passato e sopra richiamati;
- prevedere in particolare che:
 - i costi connessi alla morosità dei clienti finali siano determinati sulla base di un tasso di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 2,50% (2,49% per i clienti domestici e 2,59% per i condomini con uso domestico) e che tali valori siano applicati al livello degli importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi di approvvigionamento del gas naturale;
 - gli altri costi operativi siano determinati:
 - a) a partire dai valori di bilancio dell'anno 2015, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli operatori in ottemperanza ai vigenti obblighi di *unbundling* contabile e prevedendo l'inclusione dei costi connessi all'acquisizione e al *marketing* in ragione della stima della durata media del rapporto contrattuale;
 - b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciale di vendita e di gestione della clientela del settore gas e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
 - c) considerando i costi tipici dell'attività di commercializzazione, e procedendo in maniera prudenziale, escludendo, da un lato, gli operatori che mostrano valori di costo unitario ampiamente inferiori alla media e, dall'altro, quelli con valori ampiamente superiori, per i quali non sia rinvenibile, dalle informazioni a disposizione dell'Autorità, adeguata giustificazione delle maggiori poste contabili;
 - in relazione alla remunerazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già

utilizzata in passato; in particolare la necessità di cassa connessa all'attività di acquisto e vendita del gas naturale sia definita:

- a) sulla base di un'esposizione media di 51 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento del gas naturale e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali, considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante;
- b) considerando un livello di importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi di approvvigionamento del gas naturale;
- c) sulla base della metodologia WACC e attuando un riconoscimento separato dell'onere IRAP, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita

DELIBERA

1. di sostituire, a partire dall'1 gennaio 2017, la Tabella 1 del TIVG con la seguente:

Tabella 1: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011	€/punto riconsegna/anno	36,82	36,82	36,82	36,82
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
da 1 gennaio 2012 a 30 settembre 2013	€/punto riconsegna/anno	40,34	55,40	55,40	55,40
	c€/mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
da 1 ottobre 2013 a 31 dicembre 2014	€/punto riconsegna/anno	57,35	75,32	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015	€/punto riconsegna/anno	57,76	75,86	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2016	€/punto riconsegna/anno	58,83	77,26	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*
Da 1 gennaio 2017	€/punto riconsegna/anno	59,65	78,35	*	*
	c€/mc	0,7946	0,7946	*	*

*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).

2. di pubblicare il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni